




A.S.E.P.S.I

ASSOCIAZIONE SICILIANA ETNEA PERSONE SVANTAGGIATE ed INVALIDE
Via Saglietti, 39 – 95125 Catania – Tel. 320/5713501
Web site: www.asepsi.it – e-mail: postmaster@asepsi.it



Catania, 02/04/2007

Prot.n. 04/07

**Agli Onn.li Presidenti delle
1^a e 6^a Commissioni Consiliari
Permanenti della Provincia
Regionale di
CATANIA
Fax 095/4011747**

Oggetto: Regolamento di assistenza di non vedenti e sordi. Richiesta audizione.
Vs.rif. prot.n. 14 del 27/03/2007

In riscontro alla cortese nota in oggetto emarginata, con la quale, ritenendo utile ogni suggerimento al fine di migliorare il nuovo regolamento, si invita questa Associazione a trasmettere le proprie osservazioni, si comunica quanto *infra*.

*

L'art. 12 della legge regionale 33/91, come è fatto notorio, assegna alle Province Regionali la competenza esclusiva in materia di assistenza di ciechi e sordomuti. La predetta norma prescrive che "...*competere alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti...*".

Basterebbe già l'enunciato legislativo a fare sostenere che l'assistenza *de qua* è sottratta, contrariamente a quanto avviene per gli altri servizi sociali, a qualsiasi compartecipazione al costo dei servizi. Tant'è che il vigente regolamento adottato nel 1993 stabilisce che: "*L'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento è, in via generale, gratuito...*" richiamando la locuzione, di dubbia determinazione, "*stato di povertà*".

Di recente, con Decreto Assessoriale 867 del 15 aprile 2003, inopinatamente, nel fissare i criteri unificati di valutazione economica, erano state stabilite delle quote

di compartecipazione al costo dei servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno parametrate esclusivamente alla pensione ed alla indennità di autonomia.

La palese ingiustizia di tale norma ha condotto, di lì a qualche giorno, ad una levata di scudi delle organizzazioni sindacali in conseguenza della quale il Decreto Assessoriale 867 è stato frettolosamente sospeso con altro Decreto.

In questa sede appare opportuno ricordare che un qualsiasi atto amministrativo può essere abrogato, modificato o rettificato da un atto di pari grado ovvero gerarchicamente sovraordinato e che, quindi, se il Decreto 867 è stato sospeso da un altro Decreto non si può sostenere, come qualcuno ha fatto senza tenere in alcun conto la gerarchia delle fonti, che una Circolare lo possa avere riattivato.

L'ingiustizia sopra cennata è confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha stabilito che *"...l'indennità di accompagnamento costituisce una prestazione economica che trova esclusivo titolo nella minorazione..."* e che *"dette prestazioni prescindono da riferimenti reddituali del percettore e non costituiscono, a propria volta, reddito..."*

Invece, è accaduto che gli uffici di codesta Provincia abbiano convocato alcuni utenti comunicando loro che gli sarebbe stata applicata la compartecipazione al costo dei servizi sulla sola base della pensione e dell'indennità di autonomia, senza poi informarli più dell'evolversi del procedimento che, *vox populi*, sarebbe sfociato in una richiesta di parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione (o dell'Assessorato competente, non è dato sapere) non comunicata a quegli utenti messi in allarme, lasciati senza alcuna informazione su ciò che li riguarda direttamente.

Per quanto sopra, attesa la situazione di estrema incertezza creata con superficialità a numerosi utenti, sarebbe bene scorporare la norma "camuffata" nell'art. 4 della bozza di regolamento, quasi a volerla fare passare inosservata, mettendola in uno specifico articolo da intitolare "Compartecipazione al costo dei servizi", che riporti pedissequamente quanto già previsto, e cioè: *"Nel caso in cui vengano erogati i servizi di cui alla lettera c) - d) per il conseguimento di titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria, a norma delle legislazione regionale vigente in materia, è richiesta alle famiglie dei beneficiari, con redditi eccedenti il limite di gratuità, la compartecipazione ai costi dei servizi erogati"*.

La stessa bozza di regolamento, certamente successiva al sospeso Decreto 867, conferma che la compartecipazione è richiesta solo in caso di redditi eccedenti il limite di gratuità ma, nonostante ciò, qualcuno non si è fatto scrupolo di mettere in allarme soggetti non vedenti che beneficiano solo di prestazioni conferite loro al solo titolo della minorazione, facendogli capire che avrebbero dovuto compartecipare ai costi comunque.

**

La bozza di regolamento *de qua* tratta unitariamente i servizi di competenza di Codesta Provincia destinati a non vedenti e sordi.

Le problematiche afferenti alle due minorazioni considerate, per la loro diversità, dal punto di vista metodologico meriterebbero di essere trattate separatamente, allo scopo di non fare incorrere i futuri interpreti in confusioni ed incertezze circa la reale applicabilità degli interventi previsti alle due tipologie di minorazioni sensoriali.

La procedura di accreditamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 328/2000, dovrebbe privilegiare quei soggetti collettivi che nel proprio seno vedono come componenti i destinatari finali dei servizi e le famiglie di appartenenza.

Ciò allo scopo di ottenere la maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi che dovessero essere assegnati a seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo anche a quelle associazioni non in possesso dell'esperienza biennale certificabile prevista nella bozza di regolamento, di accreditarsi comunque.

In merito a tale punto si chiede di modificare l'art. 5 della bozza di regolamento, terzo trattino, al fine di renderlo più intelligibile, come segue:

- affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica, ad associazioni, anche di utenti o loro familiari o cooperative che per statuto non perseguono scopi di lucro, siano apartitiche e che svolgono attività in favore di disabili sensoriali.

Particolare attenzione merita poi la disciplina del servizio di ricovero.

Già il vigente regolamento del 1993 prevede, all'art. 13, che: "*Gli studenti universitari, ciechi o sordomuti, anche pluriminorati, rieducabili sono assistiti, purché superino in ogni anno di corso accademico almeno due esami*". Tale norma è stata oggetto di eccessive precisazioni nella bozza di nuovo regolamento.

Se può essere condivisibile, al solo fine di stimolare l'impegno degli utenti, che gli studenti universitari fuori corso "*...non possono superare del doppio gli anni del proprio corso di laurea*", non è invece condivisibile la stringente previsione dell'assistenza "*...per un solo corso di laurea o di formazione professionale.*" in quanto basta già lo sbarramento dei due esami per anno accademico e la durata del doppio degli anni previsti per il corso di laurea ad evitare situazioni perenni, anche se non bisogna mai dimenticare che si tratta di utenti (non vedenti o sordi) che hanno delle difficoltà così grandi da non dovere essere scoraggiati nel proprio percorso di studio.

Se si pensa, poi, che è ormai entrato nel sentire comune il concetto di *longlife learning*, appare veramente controtendenza la previsione di assistere per un solo corso di laurea o di formazione professionale.

Così come assolutamente fuori da ogni principio appare la previsione di rimaneggiare l'assistenza durante le festività natalizie e pasquali e durante il mese di agosto "*...in quanto verrebbe meno l'esigenza di mantenere il disabile quanto più possibile nel proprio ambiente familiare*". Ma, il servizio di ricovero, in applicazione della legge 149/2001 non è riferibile ai soli maggiorenni? Gli universitari non hanno appelli di esami nei mesi di settembre, di gennaio e di maggio?

Pertanto, le superiori norme, derivate da chissà quali segnalazioni, non possono trovare posto nell'adottando regolamento.

Invece di perseguire il celato obiettivo della diminuzione del numero di assistiti impedendo i doppi corsi e prevedendo una illegittima compartecipazione al costo dei

servizi, ricalcando una politica economica volta alla diminuzione della domanda di servizi sociali come se si trattasse di un mercato in cui il consumatore sceglie liberamente di farvi ingresso (ciechi e sordomuti non scelgono di essere tali), codesta Provincia dovrebbe occuparsi di fare diminuire il numero di utenti che frequentano più corsi e sono iscritti al secondo corso di laurea curando la fase conclusiva dell'assistenza, che deve essere quella dell'inserimento lavorativo attraverso i tirocini formativi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato presso enti pubblici e privati e curandosi dei periodi di praticantato necessari a sostenere gli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni.

Va da sé che fra i requisiti per l'ammissione all'assistenza vanno inseriti proprio i periodi di tirocinio formativo e di praticantato fino al conseguimento dell'abilitazione che può avvenire in un momento ben successivo alla conclusione della pratica.

Uno sforzo in tal senso, assolutamente condivisibile, nel perseguimento dell'efficienza dei servizi di assistenza, renderebbe cittadini al pari degli altri quei minorati della vista o dell'udito che, in assenza di qualsiasi prospettiva di lavoro a breve termine, sono costretti a trovare nella continuazione degli studi quella integrazione raggiunta nel tempo che il rinchiudersi in un ambiente isolato renderebbe vana.

La presente sarà visionabile sul sito web dell'Associazione www.asepsi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario
(dott. Mattia Gattuso)

